

STATUTO DI ASLA

1. DENOMINAZIONE, SEDE E DELEGAZIONI

L'ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI – in breve, e qui di seguito, “ASLA” – è stata costituita il 15 dicembre 2003 con Atto del Notaio Dr. Franco Novelli di Milano, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, fra alcuni Studi Legali Associati operanti in Italia e che ne sono Soci; sin dalla sua costituzione ASLA ha sede legale presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, e sede operativa presso lo Studio del/la Presidente di ASLA stessa.

ASLA ha costituito nel corso della propria attività e per le finalità di cui al presente Statuto le Delegazioni operanti nella maggioranza delle Regioni o Distretti di Corte d’Appello italiani; il Comitato Esecutivo, su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente, delibera la costituzione, domiciliazione ed eventuale cessazione di tali Delegazioni, nominandone o revocandone i/le Rappresentanti presso i propri Soci, con l’obiettivo che almeno un terzo di tali Rappresentanti appartenga al genere meno rappresentato. I/le Rappresentanti delle Delegazioni hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, con diritto di voto, nonché di assistere alle Assemblee (senza diritto di voto, salvo chi partecipa anche come rappresentante di un Socio).

2. CARATTERISTICHE

ASLA ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. Gli Studi Legali Associati che ne sono Soci e coloro che li rappresentano sono tenuti alla piena osservanza delle norme di legge, deontologiche e del presente Statuto, oltre che a mantenere un comportamento corretto e decoroso in ogni occasione, nelle relazioni interne associative e nei confronti degli altri Soci, nonché nei riguardi di tutti i propri professionisti, collaboratori, collaboratrici e dipendenti, e verso i terzi in genere.

3. DURATA

ASLA ha durata illimitata, salva la sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi, delibera di scioglimento dell'Assemblea o il venir meno della pluralità dei Soci.

4. SCOPI E ATTIVITÀ

In considerazione della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e specializzazioni nell'esercizio della professione legale, con particolare riguardo all'area del diritto d'impresa nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e di tutte le materie connesse, nonché della necessità di fornire alla comunità dei cittadini, delle imprese e degli affari servizi di assistenza e consulenza legale della miglior qualità, innovativi e adeguati alle esigenze dei mercati, anche in relazione alla progressiva transnazionalità delle attività imprenditoriali italiane ed estere, ASLA ha per fine:

- (a) la promozione e lo svolgimento di iniziative per la ricerca e lo studio, nonché per la formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del diritto, con riferimento primario al diritto d'impresa come sopra evidenziato;
- (b) la promozione e diffusione della cultura dell'esercizio della professione legale in forma associata e societaria, nell'ambito delle applicabili normative e prescrizioni deontologiche, in collaborazione per tutto quanto possibile con le Istituzioni ed Enti nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali preposti alla regolamentazione e disciplina dell'esercizio di tale professione;
- (c) la ricerca, studio e applicazione – nelle forme via via più corrette, efficaci ed adeguate alle necessità della clientela e degli operatori del diritto, in collaborazione con le Istituzioni ed Enti sopra indicati – delle opportune forme organizzative e regolamentari destinate ai molteplici aspetti dell'esercizio della professione legale in forma associata e societaria, ivi inclusa fra l'altro la possibilità di fornire prestazioni di consulenza legale in modo integrato in ciascuno dei Paesi Membri dell'Unione Europea e del GATS.

5. REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere Soci di ASLA tutti gli Studi Legali operanti in Italia e costituiti in forma associata o societaria, ivi inclusi fra l'altro Studi Legali con sede principale all'estero e aventi organizzazione stabile in Italia. Vi è una sola categoria di Soci, con pari diritti e doveri; ciascun Socio ha diritto a un voto in Assemblea. L'appartenenza ad ASLA ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto in ambito associativo delle deliberazioni dei suoi Organi secondo le competenze statutarie.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda di chi li rappresenta, nelle forme di volta in volta stabilite dal Comitato Esecutivo su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente, ivi inclusa fra l'altro la compilazione di un questionario informativo. L'accettazione delle domande è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente, con sottoposizione per ratifica alla prima successiva riunione del Consiglio.

6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per libero recesso, da comunicarsi per iscritto al/la Presidente o a un/a Vicepresidente, ovvero per decadenza a seguito della perdita di uno o più dei requisiti di ammissione, o per violazioni degli impegni e doveri associativi ritenute gravi e non emendabili con delibera del Comitato Esecutivo (da sottoporre per ratifica alla prima successiva riunione del Consiglio).

7. ORGANI

Sono Organi di ASLA il/la Presidente, i/le due Vicepresidenti e il/la Segretario/a Generale, i/le Rappresentanti delle Delegazioni e di ASLA Women (la Sezione associativa che ha per oggetto le tematiche professionali delle pari opportunità), il Comitato Esecutivo, il Consiglio e l'Assemblea, che comprende i/le rappresentanti di tutti i Soci. Presidente e Vicepresidenti hanno la rappresentanza e firma sociale di ASLA e possono attuarne le delibere ed esprimerne le posizioni e determinazioni, ma non quelle di singoli Soci, salvo espresso consenso di chi li rappresenta.

8. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, nonché su base biennale per il rinnovo delle cariche associative; può inoltre essere convocata per delibera del Comitato Esecutivo o del Consiglio, in ogni caso con preavviso scritto non inferiore a otto giorni lavorativi, da inviarsi anche a mezzo e-mail unitamente all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di chi rappresenta almeno un terzo dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un/a rappresentante di altro Socio; non è consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque per ciascun Socio.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente, e in caso di loro assenza da un/a componente del Comitato Esecutivo o del Consiglio su designazione della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti; per le modifiche del presente Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, e per l'eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci. La votazione avviene normalmente per alzata di mano, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.

9. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI, SEGRETARIO/A GENERALE E SEGRETARIO/A ESECUTIVO/A

Il/la Presidente e il/la Segretario/a Generale (con funzioni anche di Vicepresidente e incarico di supervisione della tesoreria di ASLA) sono nominati dall'Assemblea; il/la secondo/a Vicepresidente è nominato/a da coloro che partecipano ad ASLA Women in rappresentanza dei Soci, salva ratifica alla prima successiva Assemblea, verificando che fra Presidente e Vicepresidenti (tutti con durata biennale e possibilità di rinomina) siano rappresentati entrambi i generi. Il/la Presidente dirige e coordina le attività di ASLA con l'assistenza dei/lle Vicepresidenti (che lo/a sostituiscono per quanto occorrente), convocando e presie-

dendo le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio, nonché l'Assemblea.

Il/la Presidente e i/le Vicepresidenti possono nominare di comune accordo (ed eventualmente assumere alle dipendenze di ASLA) un/a Segretario/a Esecutivo/a con funzioni amministrative e operative, inclusa l'organizzazione e verbalizzazione delle riunioni di Comitato Esecutivo e di Consiglio, nonché delle Assemblee.

10. CONSIGLIO

I/le componenti del Consiglio (in numero variabile sino a un terzo dei Soci) sono nominati/e dall'Assemblea fra chi rappresenta i Soci stessi, con l'obiettivo che almeno un terzo di loro appartenga al genere meno rappresentato. Nessun Socio può esprimere più di un/a componente del Consiglio in carica di volta in volta, con durata biennale (e con possibilità di successiva rinomina). Presidente e Vicepresidenti fanno parte di diritto del Consiglio, alle cui riunioni partecipano inoltre con diritto di voto i/le Rappresentanti delle Delegazioni regionali o territoriali di cui all'art. 1.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un/a componente del Consiglio (ovvero Rappresentante di Delegazione) divenga titolare, socio/a o collaboratore/trice di uno Studio Legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della propria nomina, dovrà informarne prontamente il/la Presidente o un/a Vicepresidente, che ne sottoporrà alla prima successiva riunione del Consiglio (ovvero di Comitato Esecutivo, nel caso di Rappresentanti di Delegazione) la proposta di conferma nella carica ovvero di sostituzione (sino alla prossima Assemblea, per quanto concerne i/le componenti del Consiglio).

In caso di cessazione dalle funzioni di più della metà dei/le componenti del Consiglio nominati dall'Assemblea, il/la Presidente o un/a Vicepresidente porranno all'Ordine del Giorno della prima Assemblea successiva la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio delibera su materie di indirizzo e interesse generale di ASLA, sulle nuove iniziative proposte dal Comitato Esecutivo, su eventuali richieste ai Soci di contributi straordinari, nonché sulle proposte di ratifica delle nomine di nuovi Soci (ovvero esclusione degli stessi) e dei/le componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio stesso.

Il Consiglio viene convocato dal/la Presidente, da un/a Vicepresidente o per delibera del Comitato Esecutivo, di regola su base trimestrale e in ogni caso con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni lavorativi, da inviarsi anche a mezzo e-mail unitamente all'Ordine del Giorno. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei/le componenti; non è ammesso l'intervento per delega ma è possibile svolgere le riunioni a mezzo di video o teleconferenza. Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente, ed in caso di loro assenza da un/a componente del Comitato Esecutivo o del Consiglio su designazione della maggioranza dei/le presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei/le presenti con diritto di voto; la votazione avviene normalmente per alzata di mano o verbalmente, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.

11. COMITATO ESECUTIVO

Il/la Presidente e i/le Vicepresidenti costituiscono il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto, nominando per tale Organo un numero variabile di componenti del Consiglio in carica non superiore a 9 (nove), con l'obiettivo che almeno un terzo di loro appartenga al genere meno rappresentato. La richiesta di ratifica di tali nomine verrà sottoposta al Consiglio stesso alla prima riunione successiva.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un/a componente del Comitato Esecutivo divenga titolare, socio/a o collaboratore/trice di uno Studio Legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della propria nomina, dovrà informarne prontamente il/la Presidente o un/a Vicepresidente, che ne sottoporrà alla prima successiva riunione del Comitato stesso la proposta di conferma nella carica ovvero di sostituzione, salva ratifica del Consiglio alla sua prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo propone, valuta e delibera in merito all'attuazione delle finalità dell'Associazione come indicate di volta in volta dal Consiglio e dall'Assemblea, assegnando compiti specifici ai propri componenti (come le comunicazioni interne ed esterne; le pubblicazioni, le borse di studio, le attività di ricerca e di formazione; il coordinamento

delle Delegazioni, dei Gruppi di lavoro e del Gruppo giovani; eventuali progetti speciali). Il Comitato delibera inoltre sulle nomine di nuovi Soci e l'eventuale esclusione degli stessi (salva ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione successiva), e allo stesso modo sulla conferma ovvero sostituzione di propri/e componenti come sopra indicato, nonché sulla costituzione, domiciliazione e cessazione delle Delegazioni, e sulla nomina e revoca di coloro che le rappresentano.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente di regola su base mensile e in ogni caso con preavviso scritto non inferiore a tre giorni lavorativi, da inviarsi anche a mezzo e-mail unitamente all'Ordine del Giorno. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei/le componenti; non è ammesso l'intervento per delega ma è possibile svolgere le riunioni a mezzo di video o teleconferenza. Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o o da un/a Vicepresidente, ed in caso di loro assenza da un/a componente del Comitato Esecutivo su designazione della maggioranza dei/le presenti.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei/le presenti con diritto di voto; la votazione avviene normalmente per alzata di mano o verbalmente, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.

12. RIMBORSI SPESE

Ad eccezione del/la Segretario Esecutivo/a e di eventuali consulenti esterni, nessun/a titolare di funzioni associative in ASLA (Presidente, Vicepresidenti e Segretario/a Generale, componenti del Consiglio e Comitato Esecutivo, Rappresentanti delle Delegazioni e di ASLA Women, incaricati/e di qualsiasi altra funzione) avrà diritto a ricevere alcun compenso da ASLA, salvo il solo rimborso delle spese sostenute nell'interesse della stessa, debitamente documentate, previa approvazione del/la Presidente o Segretario/a Generale.

13. ENTRATE

Le entrate di ASLA sono costituite da:

- (a)** una quota fissa di iscrizione di € 1.000 (mille) per ogni nuovo Socio, da versare all'atto dell'ammissione;
- (b)** un contributo ordinario annuo di € 2.000 (duemila) per ciascun Socio;
- (c)** eventuali contributi straordinari che potranno essere deliberati dal Consiglio, su proposta del Comitato Esecutivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle derivanti da quanto precede;
- (d)** eventuali altri contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di Soci ovvero loro rappresentanti, o di Istituzioni, Enti e altre Associazioni, nonché di eventuali terzi.

Tutti i contributi dei Soci dovranno essere versati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salve diverse modalità di versamento per gli eventuali contributi straordinari di volta in volta deliberati come sopra.

Il versamento delle quote di iscrizione e contributi annui nonché di altre contribuzioni di cui sopra rappresenta un mero versamento a fondo perduto per sostenere le finalità istituzionali di ASLA, e non dà diritto ad alcuna quota del patrimonio associativo. Pertanto un Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte di ASLA non avrà alcun diritto al rimborso delle quote di iscrizione né dei contributi o simili somme da esso versati, né dispone in ogni caso di alcuna "quota associativa" suscettibile di trasferimento o di rivalutazione. Non è consentita alcuna distribuzione ai Soci, anche in via indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero fondi di qualsiasi natura appartenenti ad ASLA durante la sua esistenza, salvo solo quanto eventualmente prescritto dalla legge.

14. ESERCIZI E CONTABILITÀ

L'esercizio di ASLA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti obbligatori, anche contributivi e fiscali, sono affidati al/la Segretario/a Esecutivo/a secondo le direttive del/la Presidente e/o Segretario/a Generale, che possono a tal fine avvalersi o autorizzare il/la Segretario/a Esecutivo/a ad avvalersi di consulenti opportunamente qualificati.

15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento di ASLA per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più Liquidatori/trici, determinandone i poteri. L'eventuale attivo netto risultante dalla liquidazione sarà da essi/e devoluto, secondo le indicazioni eventualmente ricevute dall'Assemblea (o, in assenza, di comune accordo fra Presidente e Vicepresidenti), ad altri/e Associazioni, Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe o collegate a quelle di ASLA, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo quanto diversamente stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

16. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, integrato dai principi indicati nelle "*Linee-guida di Best Practice*" di volta in volta approvate e pubblicate da ASLA, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ivi incluse per quanto applicabili le disposizioni del Codice Deontologico Forense.